

R.G. 3429/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) dott. Vito Francesco | Presidente rel. |
| 2) dott. Stefano | Consigliere |
| 3) dott.ssa Maria Giulia | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 3429 dell'anno 2018

TRA

Agenzia delle Entrate - Riscossione

assistita e difesa dall'avv. -

- appellante -

E

INPS

assistito e difeso dall'avv.

- appellato -

E



assistita e difesa dagli avv.

- appellata -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 16 maggio 2017,

esponeva:

1.1. che dall'estratto di ruolo ottenuto in data 3 febbraio 2017 dall'agente della riscossione aveva appreso che l'Equitalia aveva iscritto a ruolo le seguenti cartelle di pagamento, delle quali tuttavia essa non aveva mai avuto notizia fino a quel momento:

- 1) cartella di pagamento n. 097 2009 00609 , asseritamente notificata il 11/03/2009;
- 2) cartella di pagamento n. 097 2009 01063, asseritamente notificata il 21/04/2009;
- 3) cartella di pagamento n. 097 2009 01250 , asseritamente notificata il 14/05/2009;
- 4) cartella di pagamento n. 097 2009 0174 asseritamente notificata il 29/07/2009;
- 5) cartella di pagamento n. 097 2009 020, asseritamente notificata il 03/09/2009;
- 6) cartella di pagamento n. 097 2009 021, asseritamente notificata il 17/09/2009
- 7) avviso di addebito n. 397 2011 2005, asseritamente notificato il 10.01.2012;
- 8) avviso di addebito n. 397 2012 0001, asseritamente notificato il 29.03.2012;
- 9) avviso di addebito n. 397 2012 000 , asseritamente notificato il 23.03.2012;
- 10) avviso di addebito n. 397 2012 00, asseritamente notificato il 22.03.2012;
- 11) avviso di addebito n. 397 2012 000, asseritamente notificato il 16.05.2012;

che le cartelle avevano ad oggetto sanzioni derivanti da presunto omesso versamento di contributi INPS e I.V.S. per il periodo intercorso tra il 2005 e il 2012;



1.2 che <<la mancata previa notifica delle cartelle di pagamento>> ne costituiva <<vizio di per sé inficiante>>;

1.3 che <<i presunti importi vantati dal Concessionario, portati nelle cartelle di pagamento indicate in premessa, debbono oggi essere considerati prescritti, riferendosi ad anni d'imposta per i quali è ormai ampiamente decorso il termine di prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 335/95>>.

2. Tanto esposto, la assegnava le seguenti conclusioni:

<< - in via principale: dichiarare nulle od altrimenti illegittime le cartelle di pagamento nonché il ruolo Equitalia impugnati per mancata notifica degli atti presupposti e per l'effetto provvedere all'annullamento delle medesime e del ruolo stesso, dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte a ruolo e condannando l'Agente della Riscossione a provvedere, a propria cura e spese, alla cancellazione del ruolo iscritto;

- in via subordinata: accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/95, per decorso del termine prescrizione a decorrere dall'anno di riferimento dell'asserito debito, dichiarare la nullità o altrimenti l'illegittimità delle cartelle di pagamento nonché del ruolo Equitalia impugnati e, per l'effetto, provvedere all'annullamento delle medesime e del ruolo stesso, dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte a ruolo e condannando l'Agente della Riscossione a provvedere, a propria cura e spese, alla cancellazione del ruolo iscritto;

- in via ulteriormente subordinata: accertata l'intervenuta prescrizione del diritto di credito ai sensi dell'art. 3, comma 9, Legge n. 335/95, per decorso del termine prescrizione a decorrere dalla data di asserita notifica dell'atto presupposto, dichiarare la nullità od altrimenti l'illegittimità delle cartelle di pagamento nonché del ruolo Equitalia impugnati e, per l'effetto, provvedere all'annullamento delle medesime e del ruolo stesso, dichiarando, altresì, non dovute le somme iscritte a ruolo e condannando l'Agente della Riscossione a provvedere, a propria cura e spese, alla cancellazione del ruolo iscritto>>.

3. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 3 maggio 2018 l'adito Tribunale così statuiva:



<<dichiara non dovute per intervenuta prescrizione le pretese contributive di cui alle cartelle esattoriali: n. 097 2009 00609 ; n. 097 2009 01063 ; n. 097 2009 01250 ; n. 097 2009 01740 ; n. 097 2009 02019 ; n. 097 2009 02160 ; e di cui agli avvisi di addebito: n. 397 2011 2005 ; n. 397 2012 000109 ; n. 397 2012 00011 ; n. 39 2012 0001 ; n. 397 2012 00065 >>.

4. Rilevava il primo giudice:

che, <<ritenuto accertato che le cartelle sono state notificate nelle date indicate nell'estratto di ruolo (essendo tardiva, per superamento del termine di venti giorni di cui all'art. 617 bis epe tenuto conto della data del rilascio dell'estratto di ruolo-3-2- 2017- l'invio telematico del ricorso, -2-5-2017), come provato dalle parti convenute (vd fascicolo Inps ed Agenzia delle Entrate) deve applicarsi, dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto di credito incorporato nelle cartelle di pagamento, pur dopo la notificazione delle stesse>>;

che <<dalla data di notifica delle cartelle di cui all'estratto di ruolo impugnato, così come documentata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, risulta nuovamente decorso il termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi>>;

che, pertanto, <<deve dichiararsi prescritto il diritto di credito di cui alle predette cartelle>>;

che, conseguentemente, <<non si ritengono dovute per intervenuta prescrizione le pretese contributive di cui alle cartelle esattoriali: n. 097 2009 00609 ; n. 097 2009 01063 ; n. 097 2009 01250 ; n. 097 2009 01740 ; n. 097 2009 02019 ; n. 097 2009 02160 ; e di cui agli avvisi di addebito: n. 397 2011 20052 ; n. 397 2012 00010 ; n. 397 2012 00011 ; n. 39 2012 00012 ; n. 397 2012 00065 >>.

5. Con ricorso del 29 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione interponeva appello.

Resisteva la

Si costituiva anche l'INPS, che faceva proprie le tesi dell'appellante.



Preliminarmente, la Corte dà atto che la trattazione del presente giudizio di gravame è avvenuta mediante scambio di note scritte ai sensi degli art. 221, c. 2 e c. 8^a, DL 34-20, convertito in legge, con modificazioni, con L. 77-20, 1, comma 3, lett. A) d.l. 125/2020, e successive proroghe.

6. Con un unico motivo, l'Agente appellante impugna la sentenza n. 3467/18 limitatamente alle cartelle di pagamento nn. 0972009006096 e 097200901740 e agli avvisi di addebito.

Deduce l'ente:

6.1 che dagli estratti di ruolo emerge chiaramente <<il pagamento parziale dei crediti da parte ricorrente, smentendo, quindi, di fatto il verificarsi della prescrizione del credito>>;

6.2 che, inoltre, tra la data di notifica dei suddetti atti e la data di rilascio degli estratti di ruolo (3 febbraio 2017) non è trascorso il termine prescrizione quinquennale;

che l'estratto di ruolo depositato non era stato contestato dalla controparte, <<senza considerare, peraltro, che l'eventuale disconoscimento del documento da parte della signora Maranzana avrebbe dovuto essere chiaro, circostanziato ed esplicito>>.

6.3 che, in relazione all'avviso di addebito n. 397201200065 tra la data di notifica del suddetto atto e il deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di Roma (avvenuta in data 16 maggio 2017) non era trascorso il termine prescrizione quinquennale;

6.4 che, infine, <<l'attività dell'Agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.>>.

7. La censura di cui al punto 6.1 è infondata.

Il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. n. 926/1996).

Tuttavia, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa



valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (Cass. 7820/2017; 1082/2019).

Nella specie, l'appellante si è limitato ad allegare che erano intervenuti pagamenti parziali, senza addurre alcun altro elemento che consentisse di interpretare quei pagamenti come indicativi della volontà di riconoscere, per intero, il debito contributivo.

8. Anche la doglianza di cui al punto 6.2 è infondata.

Invero, in analoga fattispecie, la S.C. ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione di una pretesa tributaria non è idoneo il rilascio, a richiesta del contribuente, dell'estratto di ruolo da parte del Concessionario per la Riscossione perché il rilascio del documento contenente gli elementi della cartella è un comportamento che in sé non esplicita alcuna pretesa o richiesta di adempimento da parte dell'Ufficio che lo rilascia (Cass. 3990/2020).

9. Il motivo di cui al punto 6.3 è infondato.

È vero che alla data del deposito del ricorso (16 maggio 2017) il credito di cui all'avviso di addebito, notificato il 16 maggio 2012, non si era ancora prescritto.

Tuttavia, nel giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate - Riscossione si è costituita soltanto in data 24 novembre 2017 e l'INPS in data 1° febbraio 2018.

Ne consegue che, nelle more, il credito si è prescritto, poiché le nuove richieste di pagamento sono intervenute (con le memorie di costituzione) oltre cinque anni dopo la data di notifica dell'avviso in questione, sicché correttamente il Tribunale ha dichiarato la (sopraggiunta) estinzione del credito.

10. Anche la doglianza di cui al punto 6.4 è infondata.

Costituisce ormai *ius receptum* che:

la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza



determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato;

che, in tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione; pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, invece che la regola generale sussidiaria di cui all'art. 2946 c.c. (Cass. n. 31352 del 04/12/2018), e ciò in conformità alla natura di atto interno all'amministrazione attribuita al ruolo (Cass. n. 14301 del 19/06/2009) (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. 7362/2021).

11. In conclusione, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.

A carico dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS (che si è associato alle difese dell'appellante) vanno poste le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

area lavoro e previdenza

terza sezione

rigetta l'appello proposto, con ricorso depositato in data 29 ottobre 2018, dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei confronti di _____ e dell'INPS avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma in data 3 maggio 2018.



Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'INPS, in solido, al pagamento, in favore della
del compenso per il presente grado del giudizio che liquida in complessivi €2.400,00, oltre rimborso
forfettario spese generali del 15%, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2021

Il Presidente estensore

dott. Vito Francesco

